



Parco naturale
Alta Valsesia

Parco naturale
Monte Fenera

REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 21
del 11/09/2019

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI DAGLI OPERATORI SELEZIONATI.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre alle ore 17.30, presso la sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia (VC) in Corso Roma n. 35, previa l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all'appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
DE BIAGGI Ermanno	X	
DEGASPARIS Andrea	X	
FERRARIS Giuseppe		X
RAINOLDI Ivan	X	
SELVAGGIO Ilaria		X

Dei quali sono presenti n. 3

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;

Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette";

preMESSo:

che gli interventi di gestione faunistica, come stabilito dalla l.r.19/2009 art. 33, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati, anche a titolo oneroso, scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini;

considerato:

che al momento attuale agiscono per conto dell'Ente di gestione 14 operatori selezionati (c.d. selecontrollori), via via ingaggiati negli ultimi anni, che hanno presentato regolare domanda al fine di essere autorizzati a partecipare alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale;

che tutti coloro che vengono in possesso di capi di cinghiale devono effettuare l'esame per la *Trichinella* con l'obbligo di trasmissione del referto all'Ente di gestione;

che ogni anno sono prelevati dal territorio di competenza centinaia di soggetti;

Richiamato il DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R prevede quanto segue:

art. 9 (Destinazione dei capi abbattuti)

1. Il soggetto gestore dell'area protetta si dota degli strumenti necessari e adotta le procedure idonee a garantire la completa tracciabilità degli interventi e dei capi abbattuti o feriti e dei relativi dati biometrici essenziali. I dati sono comunicati a cadenza mensile alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

2. I capi abbattuti derivanti dall'attuazione dei piani di gestione faunistica sono a disposizione dell'ente di gestione che, in considerazione della specie e in conformità con le normative igienicosanitarie in vigore, ne stabilisce la destinazione;

3. Gli animali abbattuti possono essere:

h) lasciati nella disponibilità degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, per esclusivo uso privato domestico in autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e per un massimo di cinque capi annui a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la partecipazione alle operazioni di prelievo;

j) ceduti a titolo oneroso agli operatori occasionali e agli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, che partecipano alle operazioni di prelievo; fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CE 853/2004, gli enti di gestione delle aree protette disciplinano le modalità di conferimento. L'operatore a cui è ceduto il capo è tenuto a indicare preventivamente in quale centro di lavorazione della selvaggina intende conferire le carcasse e successivamente, entro quarantotto ore dall'acquisizione, dimostrare, tramite ricevuta, l'avvenuto conferimento; solo in tal momento la cessione s'intende perfezionata. L'esito degli esami sanitari è inviato all'ente di gestione delle aree protette non appena disponibile. E' vietata la cessione onerosa in assenza del conferimento al centro di lavorazione della selvaggina;

ritenuto:

che siano ben chiari i passaggi che vanno dal prelievo in natura del selvatico, alla sua lavorazione e quindi alla cessione al soggetto finale;

che sia doveroso consegnare i capi preventivamente sottoposti a visita sanitaria completa che ne attesti la commestibilità e non solo assoggettati alla ricerca della *Trichinella*;

che necessita recuperare parte delle spese derivanti dalla gestione del dispositivo messo in atto per il contenimento dei cinghiali;

che nel limite massimo di 5 capi annui, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2/R del 2014, sia possibile lasciare nella disponibilità degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, per esclusivo uso privato domestico in autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la partecipazione alle operazioni di prelievo, per una quota complessiva massima corrispondente al 20% dei capi abbattuti all'anno.

che, seppure in misura contenuta, sia appropriato attribuire un valore economico ai beni di cui l'Ente dispone e che intende alienare;

visti:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- la L.R. 23/2008 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- l'art. 20 della l.r. 19/2009 e s. m. i.;
- Visto il parere favorevole acquisito sulla regolarità amministrativa da parte del Direttore dell'Ente, Dott. Nicoletta Furno ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Ente.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R riguardo la destinazione dei capi abbattuti, di stabilire quanto segue:

- a) come previsto dall'art. 9 DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R lettera j) i capi di cinghiale prelevati nel corso dei piani di contenimento si intendono ceduti a titolo oneroso agli operatori partecipanti, siano essi gli attuali selezionati che, in ipotesi futura, anche gli occasionali;
- b) che nel limite massimo di 5 capi a testa, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2/R del 2014, sia possibile lasciare nella disponibilità degli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, per esclusivo uso privato domestico in autoconsumo, con divieto di commercializzazione, e per una quota complessiva massima corrispondente al 20% dei capi abbattuti all'anno;
- c) l'operatore a cui è ceduto il capo è tenuto a indicare preventivamente in quale centro di lavorazione della selvaggina, riconosciuto dall'art. 4 Reg. CE 853/2004, intende conferire le carcasse;
- d) l'interessato, entro quarantotto ore dall'acquisizione, deve dimostrare tramite ricevuta l'avvenuto conferimento, solo in tal momento la cessione s'intende perfezionata, inoltre, non appena disponibile, deve inviare l'esito degli esami sanitari all'Ente di gestione;
- e) l'interessato, unitamente all'esito degli esami veterinari, dovrà produrre ricevuta di versamento a favore dell'Ente di gestione relativa al capo intestato;
- f) sono a carico del ricevente tutte le spese dovute al centro di lavorazione della selvaggina, per il conferimento, veterinarie, di eventuale smaltimento carcasse, ecc.;

- g) l'inosservanza di quanto stabilito nei punti precedenti comporta per l'operatore la sospensione dall'attività sino a compiuta regolarizzazione;
- h) il Settore Vigilanza dell'Ente è incaricato di sorvegliare la corretta esecuzione di quanto disposto provvedendo ai necessari atti per la contestazione di eventuali inadempienze.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo Pretorio digitale dell'Ente sul sito web www.areeprotettevallesesia.it

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno..... e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativa.

Lì

Il Direttore